

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 13 novembre 2017, n. 32
concernente:**

Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 "Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità".

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche, nel rispetto dei principi dell'articolo 4 dello Statuto e in armonia con i contenuti della Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 avente ad oggetto: "come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE" e della legge 19 agosto 2016, n. 166, (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), promuove la realizzazione di interventi di economia solidale e di lotta agli sprechi alimentari e non alimentari, con l'obiettivo di diffondere un nuovo modello di sviluppo basato su una economia circolare e solidale, in particolare a tutela delle fasce più deboli della popolazione.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione:
 - a) favorisce il recupero e la donazione dei prodotti alimentari invenduti a fini di solidarietà sociale;
 - b) contribuisce alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la quantità di rifiuti mediante attività volte alla prevenzione della loro for-

mazione e all'estensione del ciclo di vita dei prodotti;

- c) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, agli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, agli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 14 aprile 2015, n. 128, e del relativo Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- d) promuove attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulle materie oggetto di questa legge;
- e) promuove la conclusione degli accordi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in materia di svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio delle comunità territoriali di appartenenza da parte di lavoratori che fruiscono di strumenti a sostegno del reddito nonché sottoposti a procedure di mobilità;
- f) sostiene l'istituzione e l'attività di centri del riuso, favorendone l'integrazione su base territoriale.

Art. 2

(Interventi regionali per ridurre lo spreco alimentare)

1. Al fine di concorrere alla riduzione dello spreco alimentare, la Regione:
 - a) nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei propri bandi e nei bandi degli enti da essa dipendenti rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, attribuisce un criterio premiale alle imprese che garantiscono una maggiore riduzione di spreco alimentare o il recupero e la distribuzione delle eccedenze di prodotti alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense o centri di raccolta di prodotti alimentari per persone indigenti;
 - b) fornisce indirizzi agli enti locali affinché nei propri bandi rivolti ad imprese e servizi di

ristorazione e di ospitalità alberghiera, gli stessi attribuiscono un criterio premiale alle imprese che garantiscono una maggiore riduzione di spreco alimentare o il recupero e la distribuzione delle eccedenze di prodotti alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per persone indigenti;

- c) favorisce accordi con l'Associazione nazionale Pro-Loco Italia (UNPLI), ed altri organismi analoghi, al fine di ridurre gli sprechi alimentari in occasione delle manifestazioni svolte nel territorio regionale;
- d) promuove accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva e i soggetti che offrono assistenza alle persone indigenti, a partire dalle mense del circuito CARITAS, presenti sul territorio regionale per la cessione di generi alimentari ancora commestibili;
- e) promuove protocolli di intesa tra le imprese donatrici ed i soggetti attuatori riceventi ai fini della redazione di prassi igieniche idonee;
- f) promuove la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) che prevedano la partecipazione dei soggetti indicati all'articolo 4;
- g) promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti all'articolo 4 di questa legge di progetti nell'ambito del servizio civile regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile), previa iscrizione all'albo regionale degli enti di servizio civile disciplinato all'articolo 5 della medesima legge regionale.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si osservano le definizioni seguenti:
 - a) eccedenze alimentari: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi

ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;

- b) spreco alimentare: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;
 - c) termine minimo di conservazione: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 5, garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
 - d) data di scadenza: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.
2. Sono da considerare eccedenze non alimentari tutti i prodotti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli e farmaci.

Art. 4

(Soggetti attuatori)

1. La Regione, per le finalità di questa legge, si avvale dei seguenti soggetti attuatori:
 - a) gli enti locali, singoli o associati;
 - b) le organizzazioni di volontariato;
 - c) le associazioni di promozione sociale iscritte all'albo regionale;
 - d) le cooperative sociali;
 - e) le organizzazioni non lucrative di utilità

sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del d.lgs. 460/1997 operanti a livello regionale;

f) le fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica.

2. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano attività di recupero e distribuzione gratuita, a fini di beneficenza, di prodotti alimentari e di altri prodotti a persone indigenti sono equiparati, nei limiti delle attività prestate, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli stessi, secondo quanto previsto dalla legge 25 giugno 2003 n. 155 (Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale).
3. Gli operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente i prodotti di cui all'articolo 2 devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantirne la sicurezza igienico-sanitaria, in linea con quanto stabilito al comma 236 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).
4. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano e promuovono, anche in collaborazione con associazioni, aziende, società ed istituzioni scolastiche, iniziative di educazione e formazione in relazione ai principi ed alle finalità di questa legge.

Art. 5

(Programma annuale degli interventi)

1. La Regione concede contributi per progetti di recupero e di distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari; a tal fine, la Giunta regionale adotta entro il 30 novembre dell'anno precedente, previo parere della competente Commissione assembleare, un programma annuale degli interventi, con il quale sono individuati, in particolare:
 - a) le linee di attività che si intende promuovere per l'anno di riferimento, con l'indicazione delle tipologie di spese ammissibili;
 - b) le modalità attuative;
 - c) le risorse disponibili;
 - d) idonee iniziative di educazione, formazione e divulgazione sui contenuti e sulle finalità di questa legge.
2. Gli interventi sono adottati nel rispetto della

normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici e di aiuti di Stato.

Art. 6

(Criteri di priorità)

1. Nella valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 5 è attribuita priorità ai progetti:
 - a) che si basino sulla collaborazione di almeno due dei soggetti previsti al comma 1 dell'articolo 4;
 - b) che si basino sulla collaborazione tra almeno uno dei soggetti previsti al comma 1 dell'articolo 4 e almeno una impresa;
 - c) qualora siano presentati in collaborazione con un ente locale, che prevedano l'applicazione da parte dello stesso di un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti in favore delle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono tali beni ai sensi di questa legge.

Art. 7

(Agevolazioni tariffarie)

1. E' facoltà dei Comuni prevedere, nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), specifiche agevolazioni per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 di questa legge.
2. Per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 i Comuni, in analogia con le disposizioni di cui al comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, disciplinano con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo in maniera proporzionale alle quantità di eccedenze alimentari che il produttore dimostra di aver ceduto a titolo gratuito ai sensi di questa legge.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, autorizzate fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con le risorse già allocate nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'am-

biente” al Programma 03 “Rifiuti” correlate alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.

2. A decorrere dagli anni successivi al 2018 le spese di questa legge sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziata con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari in relazione alle risorse annuali derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 549/1995 e della l.r. 15/1997.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per il contrasto allo spreco alimentare e non alimentare. A tal fine, con riferimento alle attività previste all'articolo 2 e agli interventi disciplinati dall'articolo 5, la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) quali attività sono state poste in essere dalla Regione in riferimento a quanto previsto all'articolo 2;
 - b) quali attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e di formazione sono state realizzate e quali esiti hanno prodotto;
 - c) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;
 - d) quali iniziative previste nel programma annuale degli interventi sono state realizzate, qual è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
 - e) qual è stato il contributo dei soggetti attori nella realizzazione degli interventi;
 - f) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte e l'entità degli

oneri finanziari connessi all'attuazione degli interventi.

Art. 10

(Modifiche alla l.r. 3/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 (Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, a sostegno della solidarietà sociale, della lotta agli sprechi, del contenimento della spesa farmaceutica regionale, del contrasto del mercato nero di medicinali e della tutela della salute, promuove ogni iniziativa volta a incentivare il riutilizzo di farmaci inutilizzati e in corso di validità, nel rispetto della normativa statale vigente.”.

2. Dopo l'articolo 1 della l.r. 3/2013, come modificato da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 1 bis (Tipologia di medicinali riutilizzabili)

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 350 e 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), sono oggetto di riutilizzo:

- a) le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare o assistenza domiciliare integrata per un loro congiunto, dalle aziende sanitarie, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale riconosciute dalla Regione. Dette confezioni di medicinali sono riutilizzabili nell'ambito delle stesse entità succitate, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza;
- b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, a esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene a ONLUS perché provvedano

direttamente al loro riutilizzo mediante distribuzione gratuita diretta ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente o al conferimento presso i punti di raccolta secondo le modalità stabilite.

2. Per il riutilizzo delle confezioni di medicinali, di cui al comma 1, si osservano per la presa in carico le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 352, della legge 244/2007.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

“2. Il regolamento indicato al comma 1, facendo riferimento alle indicazioni della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), contiene, almeno, disposizioni rivolte a:

- a) definire puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione, di cui all'articolo 1 bis;
- b) definire puntualmente le modalità per il recupero, la presa in carico, la registrazione, la custodia, la conservazione, la restituzione e la donazione dei medicinali, definendone l'intera filiera;
- c) individuare le verifiche obbligatorie sui medicinali ed i soggetti competenti all'esecuzione delle stesse;
- d) individuare i punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale e definendo altresì i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti di medicinali ricevuti e distribuiti;
- e) predisporre i moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare o erede di donare i farmaci in proprio possesso ai soggetti beneficiari dei medicinali.”.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2013, come sostituito da questo articolo, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nel regolamento sono stabilite le modalità attraverso le quali l'ASUR stipula apposite convenzioni e accordi con i soggetti individuati per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.”.

5. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione promuove campagne d'informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali per le finalità di cui all'articolo 1.”.

6. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

“1. L'ASUR esercita la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di tutte le fasi e gli aspetti contenuti nel regolamento di cui all'articolo 2.”.

7. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 3/2013 le parole: “Entro il 31 dicembre di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “Con cadenza semestrale”.

8. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2013 la parola: “annualmente” è sostituita dalla parola: “semestralmente”.

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2013, come modificato da questo articolo, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale, attraverso il SIRMI di cui all'articolo 5 bis, elabora una nota di farmacovigilanza, predisponendo una relazione sui risultati dell'attività di recupero, restituzione e donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità da presentare annualmente all'Assemblea legislativa. La relazione contiene anche una specifica sezione relativa alla consistenza del fenomeno del mercato nero dei farmaci inutilizzati e alle misure di contrasto intraprese.”.

10. Dopo l'articolo 5 della l.r. 3/2013, come modificato da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 5 bis (Sistema informativo regionale sui medicinali inutilizzati)

1. E' istituito il Sistema informativo regionale sui medicinali inutilizzati (SIRMI), attraverso il quale la Regione monitora e gestisce il flusso di informazioni relative ai medicinali oggetto della presente legge.

2. I dati che confluiscono al SIRMI secondo le modalità di cui all'articolo 5, sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il SIRMI contiene:

- a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali relativi ai medicinali inutilizzati;
- b) i riferimenti ai siti internet istituzionali relativi ai medicinali inutilizzati;
- c) le caratteristiche dei medicinali idonei alla

restituzione, donazione e recupero ai fini del riutilizzo;

- d) l'elenco dei soggetti preposti alla presa in carico, alla raccolta, alla verifica e recupero alla donazione, con l'indicazione degli operatori sanitari responsabili;
 - e) la mappa interattiva dei punti di raccolta contenente le informazioni di base sulle modalità per effettuare la donazione dei medicinali;
 - f) il censimento dei medicinali in corso di validità recuperati, restituiti e donati ai fini del riutilizzo;
 - g) le comunicazioni sulle iniziative di sensibilizzazione e formazione in materia;
 - h) un'apposita sezione per la gestione e il monitoraggio delle eccedenze di medicinali.”.
- 11.** Dopo l'articolo 5 bis della l.r. 3/2013, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:
- “Art. 5 ter (Misure premiali)
1. La Regione introduce misure premiali per garantire il più ampio recupero di medicinali inutilizzati ai fini del riutilizzo.”.

Art. 11

(Disposizioni transitorie, finali e abrogazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta il regolamento previsto al comma 3 dell'articolo 10, provvedendo comunque all'adeguamento con le disposizioni richiamate all'articolo 15 della legge 166/2016.
2. In sede di prima applicazione, il programma degli interventi previsto all'articolo 5 è presentato alla Commissione assembleare per il parere di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
3. Per quanto non diversamente disposto in questa legge si osservano le disposizioni della legge 166/2016 e le disposizioni ivi richiamate.
4. La legge regionale 3 dicembre 2012, n. 39 (Promozione dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale) è abrogata.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in

vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 13 novembre 2017.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4, DELLA L.R. 17/2003 E' ALTRESI' PUBBLICATO IL TESTO VIGENTE DELLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013, n. 3 (INTERVENTI REGIONALI PER IL RECUPERO, LA RESTITUZIONE E LA DONAZIONE AI FINI DEL RIUTILIZZO DI MEDICINALI IN CORSO DI VALIDITA'), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON LA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA CHE SONO STAMPATE IN NERETTO

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo dell'articolo 4 della l.r. st. 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), è il seguente:

“Art. 4 (*Sviluppo economico e rapporti sociali*) - 1. La Regione si impegna ad assicurare le condizioni per il diritto al lavoro delle proprie cittadine

e dei propri cittadini e di quelli provenienti da altre parti del mondo. Concorre a rimuovere le cause dell'emarginazione e promuove la realizzazione sociale, incentiva la piena occupazione, tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e favorisce la formazione permanente, anche al fine dell'inserimento nella società e nel lavoro delle persone disabili.

2. La Regione riconosce il ruolo dell'impresa per lo sviluppo della comunità marchigiana e nel sostenere la libertà di iniziativa economica, purché non sia in contrasto con l'utilità sociale e non rechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, promuove la responsabilità sociale dell'impresa ribadendo in essa il valore fondante del lavoro. Assume iniziative per favorire lo spirito imprenditoriale soprattutto dei giovani, con particolare attenzione a forme solidaristiche e cooperative. Promuove un modello di sviluppo socialmente equo, territorialmente equilibrato, ecologicamente sostenibile e solidale, ispirandosi al metodo della programmazione.

3. La Regione promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori.

4. Riconosce e promuove l'attività dei marchigiani emigrati all'estero e dei loro discendenti.

5. Riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia e concorre a garantire l'esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le responsabilità genitoriali. A tal fine adotta le più opportune politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie socialmente svantaggiate, con particolare riguardo a quelle numerose, a quelle monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi.

6. Promuove i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani nell'ambito della comunità, anche attraverso il sostegno dei centri di aggregazione che abbiano finalità educative e sociali.

7. Riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne. Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita.”

Nota all'art. 1, comma 2, lett. e)

Il testo dell'articolo 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della

legge 10 dicembre 2014, n. 183), è il seguente:

“Art. 26 (*Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito*) - 1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti.

2. Allo scopo di dar corso alle attività di cui al comma 1, le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.

3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al comma 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.

4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento.

5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l'adibizione alle attività di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al presente comma, utilizzati in attività di cui al comma 1, non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.

6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano le

disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

7. L'assegno di cui al comma 5 è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di cui al comma 1, i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al comma 1 idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

9. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.

10. Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno di cui al comma 5. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

11. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pen-

sionamento. E' comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12. *Gli* articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1°(gradi) dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2.”

Nota all'art. 2, comma 1, lett. g)

Il testo degli articoli 6 e 5 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile), è il seguente:

“Art. 6 (*Progetti di impiego*) - 1. Il servizio civile è prestato nell'ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 5, in conformità a quanto disposto dalle norme statali vigenti per il servizio civile nazionale e dal presente articolo per il servizio civile regionale.

2. La struttura di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nella legislazione statale e nelle linee-guida di cui all'articolo 4, esamina ed approva i progetti presentati dagli enti iscritti nell'albo regionale e provvede ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5, del d.lgs. n. 77/2002 relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale.

3. I progetti da realizzare nell'ambito del servizio civile regionale devono indicare:

- a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli, con specifico riferimento ai settori di impiego innovativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d);
- b) il numero dei giovani che si intendono impiegare, precisando l'eventuale presenza di particolari requisiti fisici e di idoneità per l'ammissione al servizio;
- c) la durata del servizio, compresa in un periodo comunque non inferiore a dieci e non superiore a ventiquattro mesi;
- d) l'attività di formazione prevista, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.

4. L'orario di svolgimento del servizio è stabilito nel progetto.

5. Alla conclusione dei progetti, gli enti di cui all'articolo 5 inviano alla struttura di cui all'articolo 2, comma 2, una relazione sull'attività svolta, con particolare attenzione ai risultati raggiunti, alla per-

centuale di copertura dei posti richiesti nel progetto presentato e ad eventuali proposte in ordine al miglioramento qualitativo del sistema.”

“Art. 5 (*Albo regionale degli enti di servizio civile*) - 1. È istituito presso la struttura di cui all’articolo 2, comma 2, l’albo regionale degli enti di servizio civile, suddiviso in due distinte sezioni, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati operanti nel territorio regionale che presentano o intendono presentare progetti ai sensi dell’articolo 6.

2. Alla prima sezione dell’albo, relativa al servizio civile nazionale, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le sedi locali degli enti e delle organizzazioni iscritti all’albo nazionale previsto dall’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 77/2002. Qualora un ente iscritto nell’albo nazionale abbia più sedi locali nel territorio regionale, si procede ad un’unica iscrizione, con l’indicazione delle singole sedi abilitate alla presentazione di progetti.

3. Alla seconda sezione dell’albo, relativa al servizio civile regionale, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dalle linee-guida di cui all’articolo 4.

4. La Giunta regionale determina gli ulteriori criteri e modalità per la tenuta dell’albo.”

Nota all’art. 4, comma 1, lett. e)

Il testo dell’articolo 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è il seguente:

“Art. 11 (*Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni*) - 1. È istituita presso il Ministero delle finanze l’anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste all’articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all’articolo 10. Alla medesima direzione deve essere

altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione dello stesso.”

Nota all’art. 4, comma 3

Il testo del comma 236 dell’articolo 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014), è il seguente:

“Art. 1 - *Omissis*

236. Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.

Omissis”

Nota all'art. 7, comma 1

Il testo dell'articolo 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è il seguente:

“Art. 238 (*Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani*) - 1. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate. 7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.”

Nota all'art. 7, comma 2

Il testo del comma 649 dell'articolo 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la forma-

zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014), è il seguente:

“Art. 1 - *Omissis*

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Nota all'art. 11, comma 1

Il testo dell'articolo 15 della l. 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), è il seguente:

“Art. 15 (*Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali*) - 1. All'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia origi-

narie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. E' vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione»”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Traversini, Biancani, n. 67, del 27 maggio 2016;
- Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Fabbri, n. 84, del 14 settembre 2016;
- Proposta della II Commissione assembleare permanente del 26 ottobre 2017;
- Parere espresso dalla I Commissione assembleare permanente in data 24 ottobre 2017;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 novembre 2017, n. 81.

TESTO VIGENTE DELLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013, N. 3 (INTERVENTI REGIONALI PER IL RECUPERO, LA RESTITUZIONE E LA DONAZIONE AI FINI DEL RIUTILIZZO DI MEDICINALI IN CORSO DI VALIDITA'), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON LA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA CHE SONO STAMPATE IN NERETTO.

Avvertenza: ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi), la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, a sostegno della solidarietà sociale, della lotta agli sprechi, del contenimento della spesa farmaceutica regionale, del contrasto del mercato nero di medicinali e della tutela della salute, promuove ogni iniziativa volta a incentivare il riutilizzo di farmaci inutilizzati e in corso di validità, nel rispetto della normativa statale vigente.

Art. 1 bis
(Tipologia di medicinali riutilizzabili)

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 350 e 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), sono oggetto di riutilizzo:

- a) le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare o assistenza domiciliare integrata per un loro congiunto, dalle aziende sanitarie, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale riconosciute dalla Regione. Dette confezioni di medicinali sono riutilizzabili nell'ambito delle stesse entità succitate, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza;
- b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, a esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfar-sene a ONLUS perché provvedano diretta-

mente al loro riutilizzo mediante distribuzione gratuita diretta ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente o al conferimento presso i punti di raccolta secondo le modalità stabilite.

2. Per il riutilizzo delle confezioni di medicinali, di cui al comma 1, si osservano per la presa in carico le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 352, della legge 244/2007.

Art. 2
(Attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e previo parere della commissione assembleare competente in materia di sanità e sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento di attuazione. In vigore dal 1 marzo 2013

2. Il regolamento indicato al comma 1, facendo riferimento alle indicazioni della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), contiene, almeno, disposizioni rivolte a:

- a) definire puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione, di cui all'articolo 1 bis;
- b) definire puntualmente le modalità per il recupero, la presa in carico, la registrazione, la custodia, la conservazione, la restituzione e la donazione dei medicinali, definendone l'intera filiera;
- c) individuare le verifiche obbligatorie sui medicinali ed i soggetti competenti all'esecuzione delle stesse;
- d) individuare i punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale e definendo altresì i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti di medicinali ricevuti e distribuiti;
- e) predisporre i moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare o erede di donare i farmaci in proprio possesso ai soggetti beneficiari dei medicinali.

2 bis. Nel regolamento sono stabilite le modalità attraverso le quali l'ASUR stipula apposite convenzioni e accordi con i soggetti individuati per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 3

(Campagne di informazione)

1. La Regione promuove campagne d'informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali per le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 4

(Attività di vigilanza)

1. L'ASUR esercita la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di tutte le fasi e gli aspetti contenuti nel regolamento di cui all'articolo 2.

Art. 5

(Attività di monitoraggio e relazione)

1. Con cadenza semestrale l'ASUR elabora una nota che dia conto dei dati relativi alla quantità, alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità, recuperate, restituite e donate ed alla loro distribuzione, ai fini del riutilizzo, nell'ambito del territorio di competenza, e la trasmette alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale elabora i dati acquisiti dalla nota di cui al comma 1 e predisponde una relazione sui risultati dell'attività regionale di recupero, restituzione, donazione, ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità, da presentare **semestralmente** alla commissione assembleare competente in materia di sanità e sociale.

2 bis. La Giunta regionale, attraverso il SIRMI di cui all'articolo 5 bis, elabora una nota di farmacovigilanza, predisponendo una relazione sui risultati dell'attività di recupero, restituzione e donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità da presentare annualmente all'Assemblea legislativa. La relazione contiene anche una specifica sezione relativa alla consistenza del fenomeno del mercato nero dei farmaci inutilizzati e alle misure di contrasto intraprese.

Art. 5 bis

(Sistema informativo regionale sui medicinali inutilizzati)

1. E' istituito il Sistema informativo regionale sui medicinali inutilizzati (SIRMI), attraverso il quale la Regione monitora e gestisce il flusso di informazioni relative ai medicinali oggetto della presente legge.

2. I dati che confluiscono al SIRMI secondo le modalità di cui all'articolo 5, sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il SIRMI contiene:

- a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali relativi ai medicinali inutilizzati;
- b) i riferimenti ai siti internet istituzionali relativi ai medicinali inutilizzati;
- c) le caratteristiche dei medicinali idonei alla restituzione, donazione e recupero ai fini del riutilizzo;
- d) l'elenco dei soggetti preposti alla presa in carico, alla raccolta, alla verifica e recupero alla donazione, con l'indicazione degli operatori sanitari responsabili;
- e) la mappa interattiva dei punti di raccolta contenente le informazioni di base sulle modalità per effettuare la donazione dei medicinali;
- f) il censimento dei medicinali in corso di validità recuperati, restituiti e donati ai fini del riutilizzo;
- g) le comunicazioni sulle iniziative di sensibilizzazione e formazione in materia;
- h) un'apposita sezione per la gestione e il monitoraggio delle eccedenze di medicinali.

Art. 5 ter

(Misure premiali)

1. La Regione introduce misure premiali per garantire il più ampio recupero di medicinali inutilizzati ai fini del riutilizzo.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti all'articolo 3 l'entità della spesa a decorrere dall'anno 2014 e stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 52817 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).

che” di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: “l’Assemblea legislativa regionale approva”

***DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE***

Deliberazione Amministrativa 17 ottobre 2017, n. 62, concernente:

Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018/2020 della Regione Marche.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio risorse finanziarie e bilancio, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare il “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018/2020 della Regione Mar-